COMUNE DI ROVIGO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 72 DEL 29/11/2022

Sessione **straordinaria** Seduta **pubblica** di **Prima** convocazione

OGGETTO:	**RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' DEL DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DALLA SENTENZA N. 736/2021 DELLA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA.**

L'anno **duemilaventidue**, il giorno **ventinove** del mese di **Novembre** alle ore **16:00** , nel Palazzo Comunale e nella sala delle proprie sedute, si è riunito

I L C O N S I G L I O C O M U N A L E

All'adunanza odierna risultano all'appello iniziale nominale i signori:

	Pres.	Ass.
GAFFEO EDOARDO	X	
AZZALIN GRAZIANO	X	
BAGATIN BENEDETTA	X	
BALZAN MARGHERITA	X	
BERTACIN RICCARDO		X
BIASIN ELENA	X	
BORSETTO OTTAVIO	X	
BUSINARO GIORGIA		X
CHENDI NELLO		X
GIANNESE ROBERTO		X
MASIN MATTEO	X	
MONTAGNOLO ANGELO	X	
NALE CATERINA		X
OSTI GIORGIO	X	
RAISE MICAELA		X
ROMAGNOLO ALESSANDRO	X	
ROMEO NADIA	X	

	Pres.	Ass.
SACCARDIN FEDERICO	X	
SCARAMUZZA GIANMARIO	X	
SALVAGGIO GIOVANNI		X
TRANIELLO ELISABETTA	X	
ARETUSINI MICHELE	X	
BONVENTO MARCO	X	
MAGON SABRINA	X	
GAMBARDELLA MONICA	X	
MANIEZZO MATTIA		X
MENON TIZIANO	X	
MILAN MATTIA	X	
MORETTO MATTIA		X
NOCE VALENTINA		X
RIZZATO LORENZO	X	
ROSSINI ANTONIO		X
SETTE DAMIANO		X

TOTALE 21 12

Assiste alla seduta il SEGRETARIO GENERALE, Dott. Alessandro Ballarin.
Sono presenti per la Giunta i Signori: Tovo, Favaretto, Zambello, Merlo, Pavanello.
A scrutatori vengono designati i Signori: Mmontagnolo angelo, bonvento marco, rizzato lorenzo.
Assume la Presidenza la Dott.ssa Nadia Romeo nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE e, constatata la legalità dell'adunanza, apre la discussione e chiede di deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Alle ore **19.19**, dopo la pausa disposta alle ore 18.36 dalla Presidente, riprende la seduta con l'appello nominale a cura del Segretario Generale.
Ha quindi inizio la trattazione del **punto n. 4)** iscritto all'o.d.g. "RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' DEL DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DALLA SENTENZA N. 736/2021 DELLA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA" con la presenza di n. **25** Consiglieri: Azzalin Graziano, Bagatin Benedetta, Balzan Margherita, Bertacin Riccardo, Biasin Elena,

Bonvento Marco, Borsetto Ottavio, Chendi Nello, Gaffeo Edoardo, Giannese Roberto, Magon Sabrina, Masin Matteo, Menon Tiziano, Milan Mattia, Montagnolo Angelo, Moretto Mattia, Osti Giorgio, Romagnolo Alessandro, Romeo Nadia, Saccardin Federico, Salvaggio Giovanni, Scaramuzza Gianmario, Sette Damiano, Traniello Elisabetta.
Sono assenti giustificati n. **5** Consiglieri: Businaro Giorgia, Nale Caterina, Noce Valentina, Raise Micaela, Rossini Antonio.
Risultano assenti n. **3** Consiglieri: Aretusini Michele, Gambardella Monica, Rizzato Lorenzo.
Introduce l'argomento il Vice Sindaco e Assessore alle Risorse Umane Prof. Tovo.
La Presidente dà quindi la parola per la spiegazione degli aspetti tecnici al Dott. Perin, della Sezione Risorse Umane.
Sono intanto rientrati i Consiglieri Aretusini, Gambardella, Rizzato.
Terminata la presentazione della proposta di delibera, la Presidente apre la discussione alla quale intervengono i Consiglieri Biasin, Sette e Azzalin per avere alcuni chiarimenti che fornisce il Dott. Perin. Seguono gli interventi dei Consiglieri Montagnolo, Balzan, Bagatin, Saccardin e della Presidente.
Non rilevando altre richieste di intervento la Presidente chiude la discussione e apre le dichiarazioni di voto a cui partecipa il Consigliere Salvaggio.
La proposta di deliberazione viene messa in votazione palese per appello nominale e approvata.
Con la stessa modalità la deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile.
I contenuti sono riportati nella trascrizione integrale della discussione, trasposta in calce al presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale n. 717 del 2/04/2015 l'Amministrazione decideva di costituirsi nel ricorso ai sensi dell'art. 409 c.p.c., promosso presso il Tribunale di Rovigo - Sezione Lavoro -da una ex dipendente a tempo determinato;

- il ricorso si concludeva con sentenza n. 269/2015, pubblicata il 22/09/2015 di accoglimento del ricorso così promosso, con il riconoscimento di un risarcimento corrispondente ad una indennità onnicomprensiva pari a 4 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della domanda al saldo e rifusione delle spese legali;

- il Comune proponeva appello incidentale (determinazione dirigenziale n. 1917 del 30/09/2015) presso la Corte di appello di Venezia – Sezione Lavoro – opponendo sia la decadenza dei termini per il ricorso sia le ragioni di merito e di diritto dell'Ente;

- il giudizio di appello si concludeva con la sentenza n. 736/2021 della Corte d'Appello di Venezia, pubblicata il 07/03/2022 che, in parziale riforma della sentenza impugnata, ha accolto l'appello principale proposto dell'ex dipendente liquidando in 7,5 mensilità della retribuzione globale di fatto la relativa indennità, per l'effetto condannando il Comune di Rovigo al pagamento della medesima nella parte residua rispetto a quella già liquidata nel primo grado (4 mensilità, come detto); rigettava i primi due motivi di appello incidentale proposti dall'Ente accogliendo, tuttavia, il terzo motivo e, determinando così gli accessori "nella maggior somma differenziale tra rivalutazione ed interessi dalla debenza al saldo". Dichiarava, infine, compensate per ¼ le spese di lite, condannando il Comune alla rifusione in favore dell'appellante del residuo;

- all'esito del contenzioso di secondo grado il Comune chiedeva parere legale dell'Avvocato incaricato dall'Ente di proseguire nella difesa nel giudizio di secondo grado (in seguito alle dimissione del mandato da parte del precedente incaricato - Avv. Ferruccio Lembo) -, in merito all'opportunità di proseguire il contenzioso in Cassazione;

- stante il parere positivo in merito alla prosecuzione, l'Ente ricorreva per Cassazione avverso la sentenza di secondo grado (determinazione dirigenziale n. 1213 del 15/04/2022).

Richiamata la relazione di accompagnamento allegata alla presente deliberazione (Allegato A), contenente l'indicazione di tutti i presupposti di fatto e di diritto che hanno determinato l'insorgere del debito e la sussistenza dei requisiti oggettivi per il legittimo riconoscimento del debito;

Considerato che la sentenza di secondo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti ed è dunque necessario corrispondere – fatto salvo l'esito del giudizio in Cassazione – le somme liquidate dal Giudice, corrispondenti, come specificato, ad un risarcimento pari a 3,5 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre alla maggior somma differenziale tra rivalutazione e interessi dalla debenza al saldo e rifusione di spese legali parzialmente compensate per un totale di € 20.610,94, comprensivi di € 7.240,15 per spese legali di controparte, come liquidate dal Giudice di secondo grado.

Considerato che:
a. l'art. 191 del d.lgs. 267/2000 stabilisce che gli Enti Locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo di bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria;

b. con deliberazione consiliare gli Enti Locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio nei casi previsti dall'art. 194 lettere a), b), c), d) ed e) del d.lgs. 267/2000 e precisamente, ai sensi della lettera a) in caso di sentenze esecutive;

Ritenuto che, nel caso di specie, si sia in presenza dell'ipotesi prevista dalla citata lettera a) dell'art. 194, trattandosi di somme derivanti a titolo di risarcimento dalla sentenza provvisoriamente esecutiva di secondo grado citata in premessa;

Ritenuto, pertanto, che - sulla scorta di tutto quanto sopra riportato - sia riconoscibile il debito di € 10.412,52 corrispondente ad un risarcimento pari a 3,5 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre alla maggior somma differenziale tra rivalutazione e interessi dalla debenza - 23/02/2015 - al saldo effettivo, pari ad € 2.958,27, cui si aggiungono € 7.240,15 per spese legali di controparte, come liquidate dal Giudice di secondo grado;

Considerato che con il Decreto Sindacale n. 30 del 28/07/2022, è stato conferito alla dott.ssa Nicoletta Cittadin l'incarico dirigenziale del Settore "Risorse finanziarie, Tributi, Risorse umane", per un periodo di tre anni, decorrenti dal 1° agosto 2022;

Visto che il responsabile del presente procedimento amministrativo che ha curato l'istruttoria al fine della presente proposta deliberativa è la Dott.ssa Barbara Alison Tubi, designata con nota prot. n.79233 del 03/11/2022, risulta assenta dal servizio alla data odierna, la Dirigente viene inserita come responsabile del procedimento;

Premesso quanto sopra:

Visto l'art. 42 del D.lgs. 267/2000;

Visto il parere del Collegio dei Revisori espresso ai sensi di legge (Allegato B);

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 96 del 28/12/2021, esecutiva, avente ad oggetto: "Approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022/2024, relativa nota di aggiornamento al DUP 2022/2024, Bilancio di Previsione Esercizio 2022/2024 e relativi allegati;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 80 del 15/03/2022, esecutiva, di approvazione del PEG/Piano della Performance 2022-2024 e gli obiettivi in esso contenuti;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 148 del 27/04/2022, esecutiva, di approvazione del PIAO 2022;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 49 del medesimo D.Lgs. n. 267/2000, sono stati espressi i seguenti pareri:

- del Responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica: **favorevole**;
- del Responsabile di Ragioneria in ordine alle regolarità contabile: **favorevole**;

Per quanto sopra, e constatato che la votazione, espressa in forma palese per appello nominale a cura del Segretario Generale, ha dato il seguente esito, come proclamato dalla Presidente:

- presenti n. **28** Consiglieri: Aretusini Michele, Azzalin Graziano, Bagatin Benedetta, Balzan Margherita, Bertacin Riccardo, Biasin Elena, Bonvento Marco, Borsetto Ottavio, Chendi Nello, Gaffeo Edoardo, Gambardella Monica, Giannese Roberto, Magon Sabrina, Maniezzo Mattia, Masin Matteo, Menon Tiziano, Milan Mattia, Montagnolo Angelo, Moretto Mattia, Osti Giorgio, Rizzato Lorenzo, Romagnolo Alessandro, Romeo Nadia, Saccardin Federico, Salvaggio Giovanni, Scaramuzza Gianmario, Sette Damiano, Traniello Elisabetta;

- favorevoli n. **18** Consiglieri: Azzalin Graziano, Bagatin Benedetta, Balzan Margherita, Bertacin Riccardo, Biasin Elena, Borsetto Ottavio, Chendi Nello, Gaffeo Edoardo, Giannese Roberto, Masin Matteo, Montagnolo Angelo, Osti Giorgio, Romagnolo Alessandro, Romeo Nadia, Saccardin Federico, Salvaggio Giovanni, Scaramuzza Gianmario, Traniello Elisabetta;

- contrari: **nessuno**

- astenuti n. **10** Consiglieri: Aretusini Michele, Bonvento Marco, Gambardella Monica, Magon Sabrina, Maniezzo Mattia, Menon Tiziano, Milan Mattia, Moretto Mattia, Rizzato Lorenzo, Sette Damiano;

DELIBERA

1. di riconoscere quale debito fuori bilancio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 194, co. 1, lett. a) del d.lgs. 267/2000 la somma di € 20.610,94 di cui € 10.412,52 corrispondenti ad un risarcimento pari a tre mensilità e mezzo dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre alla maggior somma differenziale tra rivalutazione e interessi dalla debenza - 23/02/2015 - al saldo effettivo pari ad € 2.958,27, ed € 7.240,15 per spese legali di controparte, in esecuzione della sentenza n. 736/2021, pubblicata il 7/03/2022 di parziale accoglimento dell'appello promosso da una ex dipendente del Comune di Rovigo così come descritto nella relazione di accompagnamento allegato parte integrante non ostensibile - in ragione delle informazioni giudiziarie in esso contenute - della presente deliberazione;

2. di dare atto che la detta somma sarà corrisposta all'appellante secondo quanto previsto in sentenza;

3. di dare atto che alla spesa di € 20.610,94 viene fatto fronte con le risorse allocate nel bilancio 2022 rispettivamente ai capitoli 030130/1360 per euro 7.240,15, "Rimborso spese

legali" ed al capitolo 030180/1840, denominato "Spese per risarcimento danni"per la differenza di euro 13.491,65;

4. di dare atto che con successivo provvedimento dirigenziale si povvederà all'assunzione dell'impegno di spesa e alla sua liquidazione;
5. di trasmettere, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 289/2002, il presente provvedimento all'organo di controllo e alla competente Procura della Corte dei Conti;
6. di dare atto che la pubblicazione del presente atto all'albo on line del Comune, avviene nel rispetto della riservatezza dei dati personali, secondo la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, eccedenti o non pertinenti, ovvero il riferimento a categorie particolari di dati personali;

7. di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione unanime e palese, **immediatamente eseguibile**, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, stante la necessità di provvedere al pagamento delle somme succitate, il cui esito è proclamato dalla Presidente:

- presenti n. **28** Consiglieri: Aretusini Michele, Azzalin Graziano, Bagatin Benedetta, Balzan Margherita, Bertacin Riccardo, Biasin Elena, Bonvento Marco, Borsetto Ottavio, Chendi Nello, Gaffeo Edoardo, Gambardella Monica, Giannese Roberto, Magon Sabrina, Maniezzo Mattia, Masin Matteo, Menon Tiziano, Milan Mattia, Montagnolo Angelo, Moretto Mattia, Osti Giorgio, Rizzato Lorenzo, Romagnolo Alessandro, Romeo Nadia, Saccardin Federico, Salvaggio Giovanni, Scaramuzza Gianmario, Sette Damiano, Traniello Elisabetta;

- favorevoli n. **28** Consiglieri: Aretusini Michele, Azzalin Graziano, Bagatin Benedetta, Balzan Margherita, Bertacin Riccardo, Biasin Elena, Bonvento Marco, Borsetto Ottavio, Chendi Nello, Gaffeo Edoardo, Gambardella Monica, Giannese Roberto, Magon Sabrina, Maniezzo Mattia, Masin Matteo, Menon Tiziano, Milan Mattia, Montagnolo Angelo, Moretto Mattia, Osti Giorgio, Rizzato Lorenzo, Romagnolo Alessandro, Romeo Nadia, Saccardin Federico, Salvaggio Giovanni, Scaramuzza Gianmario, Sette Damiano, Traniello Elisabetta;

- contrari: **nessuno**

- astenuti: **nessuno**

TRASCRIZIONE INTEGRALE DELLA DISCUSSIONE DELLA DELIBERA N. 72/2022 – PUNTO 4) DELL'O.D.G. "RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' DEL DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DALLA SENTENZA N. 736/2021 DELLA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA"

ROMEO NADIA – Presidente del Consiglio:
Il quarto punto è "Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 736/2021 della Corte d'Appello di Venezia". Prego Assessore.

TOVO ROBERTO – Vice Sindaco e Assessore:
Questo riconoscimento di debito fuori bilancio, appunto come dice il titolo, deriva da una sentenza della Corte d'Appello di Venezia, in cui siamo risultati soccombenti, con anche oneri a nostro carico delle spese legali.
Il merito della questione riguarda un rapporto di lavoro a tempo determinato che, se non sbaglio, è iniziato nel 2007, il contenzioso di fatto nasce nel 2011 e poi si sviluppa a partire dal 2015 con vari gradi di giudizio. Abbiamo la sentenza della Corte d'Appello che ci dà torto, di fatto il contenzioso sta continuando anche all'ultimo grado.

La vicenda nel merito è abbastanza complessa dal punto di vista giuridico, quindi se ritenete, visto che è anche presente il Funzionario che sta seguendo e che è a conoscenza dei vari dettagli, io qui come presentazione generale mi fermerei e lascio alla Presidente eventualmente di dare o la parola al Funzionario per maggiori dettagli, oppure di chiedere ai Consiglieri se ritengono delle precisazioni, delle richieste di chiarimenti nello specifico o su alcuni dei vari passaggi, perché il contenzioso è vario e articolato e ha alcune caratteristiche anche di straordinarietà, caratteristiche specifiche per cui, non avendo le competenze, lascerei a chi le ha. Grazie.

ROMEO NADIA – Presidente del Consiglio:
Io darei la parola al Funzionario Perin, così ci spiega un po' bene, perché in effetti è una questione un po' complessa, perché ha delle sfaccettature un po' particolari e, anche nel decidere poi di andare oltre, secondo me dovremmo essere un po' consapevoli dello stato dell'arte, quindi gli darei la parola volentieri. Prego.

Dott. PERIN – Funzionario Ufficio Personale:
Buonasera a tutti. Diciamo che il contenzioso nasce dalla proroga di un contratto che originariamente è stato sottoscritto per la durata di 5 mesi tra il Comune di Rovigo e una dipendente educatrice dell'asilo, che era stata assunta espressamente per sostituire un'altra educatrice in congedo.
Il contratto, originariamente della durata di 5 mesi, prevedeva esplicitamente che la durata dello stesso fosse condizionata al congedo concesso alla dipendente. Si sono succedute nel corso del tempo una serie di proroghe, quindi il contratto da giugno 2007 è scaduto dapprima nel novembre 2007, è stato prorogato una prima volta dal novembre 2007 al settembre 2009; sono poi seguite due ulteriori proroghe fino a giungere a luglio 2015, dello stesso originario contratto sottoscritto nel 2007.
La particolarità del caso deriva anche dal fatto che nel giugno 2011, quindi nelle more del contratto, quindi un contratto ancora in essere, la dipendente ha presentato un'impugnazione dichiarando l'illegittimità del contratto ai sensi del combinato disposto dell'articolo a 36 del DLgs.165/2001 e dell'articolo 5 del DLgs 368/2001, in buona sostanza contestando l'illegittimità della reiterazione dei contratti nel corso degli anni; contratti che in realtà - noi abbiamo sempre sostenuto come Ente - era lo stesso originariamente sottoscritto nel 2007.
Da lì è nato il contenzioso, quindi una prima impugnazione nel 2011. Di fatto poi la dipendente in congedo è rientrata in servizio a fine luglio 2014. Quindi il contratto in buona sostanza si è risolto alla fine del luglio 2014.
A distanza di quattro anni dell'originaria impugnazione del 2011, l'ex dipendente ha presentato ricorso chiedendo per l'appunto di dichiarare l'illegittimità della reiterazione dei contratti. Quindi ha presentato un ricorso a distanza di quattro anni dalla prima impugnazione del 2011. E qua già la particolarità del caso: quindi sono passati quattro anni dalla prima impugnazione, con una lettera formale presentata dall'ex dipendente, a quando è stato presentato ricorso giudiziale avanti al Tribunale di Rovigo. Ne è scaturito un giudizio. La dipendente cosa chiedeva? Per l'appunto la dichiarazione dell'illegittimità della reiterazione dei contratti e il risarcimento del danno. Il Tribunale di Rovigo ha condannato il Comune di Rovigo con una prima sentenza del 2015, la n. 269, a versare a favore dell'ex educatrice quattro mensilità, a titolo di risarcimento ovviamente, oltre interessi e rivalutazione monetaria, e ovviamente le spese legali.
In buona sostanza, per effetto di questa prima sentenza, il Comune ha dovuto successivamente liquidare, previa ovviamente delibera di Consiglio che ha riconosciuto il debito fuori bilancio, 14.950 euro, perché erano quattro mensilità dell'ultima retribuzione di fatto che sono 11.900 euro, la rivalutazione monetaria di 70 euro, interessi legali e spese legali per quasi 3.000 euro. Queste somme sono già state liquidate, per l'appunto previa delibera di riconoscimento del debito fuori bilancio, con una determina del 30 dicembre 2015.
Cosa è accaduto? E' accaduto che in seguito l'ex dipendente non si è comunque ritenuta soddisfatta del primo grado e ha presentato un appello, chiedendo la modifica, ovviamente migliorativa, di quello che era l'originario risarcimento. In buona sostanza il Comune non ha fatto altro che

presentare un appello incidentale, si è accodato al ricorso dell'ex dipendente, sollevando i tre motivi che sono appunto motivi incidentali che aveva già per altro presentato nella costituzione del giudizio di primo grado.
Senza entrare troppo nei tecnicismi, perché a questo punto altrimenti veramente andremmo avanti per ore, la Corte d'Appello di Venezia, all'esito del giudizio dà atto - e questo lo faccio presente solo per dire la particolarità anche dal punto di vista tecnico, che non è banale - nei motivi della decisione chiarisce inequivocabilmente che "Il caso è peculiare e unico, sia sotto l'aspetto genetico che di gestione". Questo fa già capire che la stessa Corte d'Appello riconosce la particolarità sia della genesi, ma anche della tematica che è oggetto del giudizio.
Senza per l'appunto entrare nei tecnicismi, perché appunto altrimenti staremmo qui tutta sera, la Corte d'Appello cosa fa? Accoglie l'appello principale della ricorrente, cioè dell'ex dipendente che si era ritenuta insoddisfatta, e riconosce a titolo di risarcimento 7,5 mensilità. Originariamente al primo grado gli erano state riconosciute quattro mensilità, quindi in buona sostanza vede migliorare il proprio risarcimento del danno che passa da quattro a sette e mezzo; quattro le abbiamo già pagate con la determina del dicembre 2015, quindi in buona sostanza siamo tenuti, in forza di questa sentenza, a liquidare ulteriori tre mensilità e mezzo.
Rigetta i primi due motivi dell'appello incidentale presentato dal Comune di Rovigo - se volete entriamo nel dettaglio, ma qua stiamo parlando di aspetti proprio normativi - e invece accoglie il terzo motivo incidentale che era stato sollevato in sede di appello dal Comune in ordine agli interessi o rivalutazione monetaria. Sostanzialmente abbiamo contestato che siano dovuti sia interessi e rivalutazione monetaria trattandosi di un risarcimento del danno, e quindi il Giudice ha rimodulato la sentenza condannandoci al maggior differenziale tra rivalutazione e interessi. Ha compensato peraltro le spese, probabilmente legate anche alla particolarità del caso, compensandole per la misura di un quarto e condannando invece il Comune alla refusione di 4.962 euro a titolo di spese legali.
In buona sostanza, come diceva l'Assessore, questa sentenza è una sentenza di appello, e ad oggi è in terzo grado, cioè in Cassazione. E' in Cassazione perché, sentito per l'appunto l'Avvocato Zampieri, che è il legale che ha seguito la vertenza, poiché il Comune era in questo lasso temporale sprovvisto dell'Avvocato civico, ha chiarito l'opportunità di presentare un ricorso di legittimità, perché ci sono delle ragioni fondanti di natura giuridica e di interpretazione delle norme che giustificano per l'appunto l'impugnazione della sentenza di secondo grado.
Quindi in buona sostanza la sentenza della Corte d'Appello, quindi così come ha riformulato la prima valutazione sul danno, ha condannato il Comune di Rovigo a un'indennità onnicomprensiva di 7,5 mensilità, quattro le abbiamo già pagate e quindi la parte residua sono 3,5 mensilità, ovviamente definite dall'ufficio stipendi in 10.412,52 euro; come accessori, la maggior somma differenziale tra rivalutazione e interessi che sono stati calcolati in 2.958 euro, e.7.240 euro di spese legali. Quindi il riconoscimento del debito fuori bilancio è di 20.610,94 euro. Ovviamente l'istruttoria, soprattutto per questa parte, è stata fatta dalla mia collega, la Dottoressa Tubi che è in maternità, per cui oggi la sostituisco e ho cercato di illustrarvi per quanto possibile in modo più chiaro possibile la vertenza, è una sentenza che ci è stata notificata nel marzo scorso. Anche qui non entro nei dettagli. Si tratta di una sentenza che, pur non essendo munita di formula esecutiva, è provvisoriamente esecutiva. In buona sostanza l'Avvocato di controparte potrebbe andare in Tribunale, chiedere la posizione della formula e iniziare l'esecuzione. La legge prevede che dalla notifica del provvedimento esecutivo ci siano 120 giorni entro i quali l'Amministrazione deve completare il riconoscimento del debito e liquidare le somme, quindi la procedura è quella di riconoscere il debito con delibera di Consiglio e, in seconda battuta, provvedere a liquidare alla ricorrente, all'ex dipendente quanto previsto dalla sentenza della Corte di Appello.
Qualora la Cassazione dovesse in seconda battuta riconoscere che in realtà c'è stata una svista interpretativa di natura normativa o comunque relativa alla legittimità della valutazione delle norme da parte dei primi due gradi di giudizio, ovviamente il Comune si attiverà per recuperare le somme che ha versato alla ricorrente.

ROMEO NADIA – Presidente del Consiglio:

Ringraziamo il Dottor Perin e apriamo la discussione sul punto n. 4. Prego Consigliera Biasin.

BIASIN ELENA – Consigliere Lista Civica con Edoardo Gaffeo perché cresca felice:
Non ho capito bene l'ultima frase che lei ha detto: nel caso in cui si accertasse....? L'ultima frase con cui ha concluso la sua introduzione.

ROMEO NADIA – Presidente del Consiglio:
Prego.

Dott. PERIN – Funzionario Ufficio Personale:
Ho semplicemente detto che la Cassazione ovviamente potrebbe tra virgolette riconsiderare quelle che sono le nostre ragioni. Questo cosa comporta? Comporta che le somme che abbiamo versato in forza della prima sentenza e della seconda di quest'ultima della Corte d'Appello, potrebbero essere, per effetto della sentenza della Cassazione, state versate alla ricorrente e il Giudice, la Cassazione, in realtà condannare a sua volta la ricorrente.

BIASIN ELENA – Consigliere Lista Civica con Edoardo Gaffeo perché cresca felice:
Avevo capito il termine "svista".

Dott. PERIN – Funzionario Ufficio Personale:
Ovviamente era un termine per semplificare. Svista nell'interpretazione delle norme da parte dei Giudici del primo e secondo grado. Nulla di più.

BIASIN ELENA – Consigliere Lista Civica con Edoardo Gaffeo perché cresca felice:
Non capivo se era connesso a un'attività amministrativa.

ROMEO NADIA – Presidente del Consiglio:
Scusi Consigliera Biasin, ma c'è un brusio e non si capisce niente. C'è una Consigliera che sta parlando, per cortesia.

BIASIN ELENA – Consigliere Lista Civica con Edoardo Gaffeo perché cresca felice:
Era questo termine "svista" che non sapevo se era collegato all'attività amministrativa.

Dott. PERIN – Funzionario Ufficio Personale:
Era per semplificare.

BIASIN ELENA – Consigliere Lista Civica con Edoardo Gaffeo perché cresca felice:
Quello che lei ha detto, non si discute sul fatto di dover pagare, è un debito fuori bilancio, c'è una sentenza che è esecutiva. Il fatto che il Giudice di secondo grado dica "la particolarità della genesi", che vuol dire così come è stato costruito questo rapporto di lavoro, la particolarità vuol dire che di solito non si fa così. E quindi io dico: che tipo di approfondimenti sono stati fatti sull'operato degli uffici e di chi ha in un qualche modo.... La particolarità della genesi mi dice che normalmente non è che tanto spesso vengano portate all'attenzione dei Giudici contratto di rapporti di lavoro costruiti in questa maniera, mi pare di intendere.

ROMEO NADIA – Presidente del Consiglio:
Dopo do la parola di nuovo al Dottor Perin. Raccogliamo se ci sono delle altre domande, così dopo gli facciamo rispondere a quella che è un'obiezione francamente che condivido della collega Biasin.Qualcuno ha qualche altra domanda da porre? Interventi sulla delibera? Prego Consigliere Sette.

SETTE DAMIANO – Consigliere Lista Civica Menon Sindaco:

Volevo solo chiedere una cosa, giusto per comprendere. Praticamente in prima istanza il Comune ha perso; poi siamo andati in Appello e abbiamo perso ancora; e adesso dovremo andare in Cassazione. Questa è la cosa.

Dott. PERIN – Funzionario Ufficio Personale:
Mi permetto solo di dire che non siamo andati in Appello.

ROMEO NADIA – Presidente del Consiglio:
Scusi, dopo risponde. Lasci finire il Consigliere. Le do io la parola.

SETTE DAMIANO – Consigliere Lista Civica Menon Sindaco:
Mi perdoni, magari non uso termini tecnici. Voglio capire: qui però adesso noi votiamo il riconoscimento del debito, non stiamo decidendo se dobbiamo andare in Cassazione. Qualcuno l'ha già deciso? Perché dobbiamo capire: o abbiamo una contezza granitica di vincere, oppure è masochismo totale. E quindi vorrei comprenderla questa cosa in tutta onestà, perché o abbiamo una certezza ripeto granitica da parte di qualcuno, o forse è meglio fare un passo indietro. Grazie.

ROMEO NADIA – Presidente del Consiglio:
Qualcun altro vuole fare qualche altra domanda in merito a questa delibera? Consigliere Azzalin, lei vuole fare una domanda? Ha chiesto la parola, prego.

AZZALIN GRAZIANO – Consigliere Partito Democratico con Edoardo Gaffeo Sindaco:
Sì sì, grazie. La domanda è questa, cioè capire le motivazioni per cui si ricorre. Mi associo a quanto detto dal collega, perché si può anche non ricorrere se le cose stanno..... perche poi il debito arriva qua ma allora, visto che ci siamo, anche se non è proprio prerogativa nostra, ma sarebbe opportuno saperle.

ROMEO NADIA – Presidente del Consiglio:
Qualcun altro ha qualche richiesta? No. Allora io darei la parola al Dottor Perin in modo che chiarisca anche gli ultimi quesiti che sono emersi.

Dott. PERIN – Funzionario Ufficio Personale:
Innanzitutto per il tema del ricorso, rispondo al Consigliere, il ricorso l'ha presentato anzitutto l'ex dipendente, perché non si è ritenuta soddisfatta di quella che era la sentenza di primo grado. In buona sostanza ha richiesto un giudizio migliorativo rispetto alle famose quattro mensilità; giudizio migliorativo peraltro che ha ottenuto perché l'Appello gli ha conosciuto sette mensilità e mezzo. Quindi questo è.
Ovviamente noi ci siamo costituiti e abbiamo presentato un ricorso, che è per l'appunto un ricorso incidentale, in cui abbiamo sollevato tre motivi incidentali; la Corte d'appello ci ha dato torto per i primi due, riconoscendoci il terzo, su quello che le dicevo, su interessi e rivalutazione.
La richiesta invece sull'opportunità, a questo punto o richiede di entrare nel merito della vicenda, vi faccio presente semplicemente che l'Avvocato Zampieri, con una nota protocollo 17675/2022, dopo essere stato appunto interpellato sull'opportunità di continuare - passatemi il termine che non è corretto - di proseguire nella vertenza con un ricorso in Cassazione, ha presentato una nota, quindi che non è un parere pro veritate ovviamente, ma che è una considerazione come professionista, sull'opportunità, sulle ragioni di diritto, perché il terzo grado, ovviamente la Cassazione è un giudizio di legittimità, ma non è un giudizio di merito, sulla necessità/opportunità di proseguire il giudizio in Cassazione.

(Voce incomprensibile dall'Aula)

ROMEO NADIA – Presidente del Consiglio:

Non è un dibattito però. Prego, continui.

Dott. PERIN – Funzionario Ufficio Personale:
Volendo entrare a questo punto nei tecnicismi, visto che chiedevate le ragioni in buona sostanza per le quali siamo in Cassazione, il discorso è questo. Come vi dicevo, c'è stata una proroga di un originario contratto del giugno 2007. Questa proroga è arrivata, dell'originario unico contratto che era stato stipulato solo per sostituire una dipendente in congedo, quindi un unico contratto, non una sequenza di diversi contratti, questa è stata l'interpretazione data dall'allora Funzionario....

ROMEO NADIA – Presidente del Consiglio:
Però credo che la domanda fosse, visto che abbiamo perso anche al secondo grado e hanno riconosciuto anche la seconda richiesta, è necessario andare in Cassazione? Quali certezze ci sono rispetto all'esito della Cassazione? Abbiamo capito come si è creata la situazione, ma c'è la necessità di andare in Cassazione perché c'è una possibilità reale e concreta di poter avere una ragione oppure no, ed è meglio chiuderla qui e non avere ulteriori spese per l'Amministrazione Comunale. Questa è un po' la domanda.

Dott. PERIN – Funzionario Ufficio Personale:
Se lei mi fa questa richiesta, io ovviamente non sono... tra virgolette sono un ex tecnico, ma non entro nel merito, non è una decisione che ho preso io, né un parere che ho fornito io personalmente. Il parere lo ha fornito l'Avvocato Zampieri, che è stato per l'appunto interpellato sull'opportunità dalla Dirigente delle risorse umane e l'Avvocato Zampieri ha - grossomodo vi riassumo - individuato due elementi fondamentali. Ovviamente sono aspetti tecnici, non so quanto riusciate ad entrare nel merito.

ROMEO NADIA – Presidente del Consiglio:
Lei ci dica pure gli aspetti tecnici, che capiamo.

Dott. PERIN – Funzionario Ufficio Personale:
Va bene, ve li riassumo. L'articolo 32 della legge 183/2010 prevedeva l'onere di impugnare stragiudizialmente l'eventuale illegittima proroga del contratto a termine entro 120 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, e di proporre l'azione giudiziaria entro i 180 giorni successivi. In tale ottica è irrilevante l'assunzione della dipendente nel 2015, in quanto il rapporto era cessato al 31 luglio 2014. La Corte, accertata la violazione dei termini, avrebbe dovuto quantomeno esplicitare le ragioni per le quali riteneva comunque di condannare il Comune. Ovviamente letta così, si capisce poco o niente.
Il secondo punto invece dice che la sentenza è censurabile. I due motivi principali sono quello sull'articolo 32 e il secondo, in cui dice che la sentenza è censurabile anche perché non considera che all'epoca dei fatti sostanzialmente è intervenuta una modifica di legge, nelle more della vigenza del contratto, che ovviamente ha messo in difficoltà anche l'interpretazione di come applicare concretamente la norma nella fattispecie concreta. Quindi la sentenza - dice sempre l'Avvocato Zampieri, vi sto riassumendo, perché non vi leggo il testo della sua nota - è censurabile anche perché non considera che all'epoca dei fatti l'articolo 1 del DLgs 368/2001, nella formulazione in vigore all'epoca dei fatti, non prevedeva ancora alcun limite temporale nell'ipotesi di un unico contratto a termine, perché qua stiamo parlando di un unico contratto a termine, perché così è stato interpretato, e successivamente prorogato. Solo a decorrere dal 20.05.2014, quindi per effetto di questa modifica legislativa che è intervenuta nel corso della vigenza del contratto, ovvero quando il contratto dell'ex dipendente era già esaurito, l'articolo 1 del DL 34/2014 ha modificato l'articolo 1 che abbiamo detto prima del DLgs 368/2001, sancendo che "anche in caso di unico rapporto di lavoro - ovvero il nostro caso - a termine prorogato, è comunque consentita la posizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato di durata non superiore a 36 mesi".

Questi sono i due temi principali, che poi altro non sono che i motivi che abbiamo presentato già in primo grado e in secondo grado. Quindi sono aspetti legati all'interpretazione quindi natura di legittimità, non nel merito, ovviamente si riallacciano anche agli aspetti fattuali, perché io adesso non ve ne ho parlato ma ci sono anche elementi fattuali che incidono sull'interpretazione delle norme. Comunque i due motivi principali sono questi. L'avvocato Zampieri ha detto "Per questa ragione e per come è stata interpretata dai Giudici di primo e secondo grado la norma, io in realtà ritengo che ci siano tutti gli estremi per procedere ed agire in Cassazione, chiedendo la riformulazione dell'Appello".

ROMEO NADIA – Presidente del Consiglio:
Questa è la risposta alla domanda. Lei non si preoccupi, ci dica anche le questioni tecniche che ci arriviamo, piano piano ma ci arriviamo tutti.
Altre domande? Prego Consigliere Montagnolo.

MONTAGNOLO ANGELO – Consigliere Partito Democratico con Edoardo Gaffeo Sindaco:
Ho partecipato in Commissione alla presentazione di questa proposta di delibera. Giustamente ricordava la Consigliera Biasin che è un debito fuori bilancio e necessariamente noi dovremmo coprirlo. Quindi va da sé che, almeno da parte mia, non c'è difficoltà di dare l'assenso a questa proposta.
Mi preoccupa, io credo un po' tutti i presenti, che il ricorso in Cassazione, visto le prime due sentenze, potrebbe avverarsi al 50% in modo favorevole o sfavorevole, quindi dovremo ancora fra qualche anno rifondere il dovuto.
Ho la fortuna o la sfortuna di avere alle spalle una collega Avvocato, e ho chiesto "Ma se dovessimo perdere - è una fortuna, l'ho detta mo' di battuta, ho detto sfortuna, ma è stata a mo' di dibattuta - e se dovessimo vincere in Cassazione, vorrà dire che ci restituiscono i 14.950 più i 20.610?", "No - ha detto - bisogna fare il passaggio a ritroso: andare in secondo Appello e dopo andare al primo". Quindi vorrà dire, se l'Avvocato sempre Zampieri, propone di non lasciare la cosa morire così, vorrà dire che nel 2050 noi saremo ancora qui a discutere la vicenda.
Ma al di là del parere dell'Avvocato, l'Amministrazione Comunale potrebbe fare una valutazione su questo percorso che mi sono permesso di indicare? Ascoltando una umile Avvocato che ho qui alle spalle.

ROMEO NADIA – Presidente del Consiglio:
Consigliere Montagnolo, lei stasera mi sorprende.

BALZAN MARGHERITA– Consigliere Partito Democratico con Edoardo Gaffeo Sindaco:
Stasera il Consigliere Montagnolo lo aspetto fuori.

ROMEO NADIA – Presidente del Consiglio:
Prego Consigliera Balzan.

BALZAN MARGHERITA– Consigliere Partito Democratico con Edoardo Gaffeo Sindaco:
Resto umile. Volevo solo chiedere: nell'auspicata ipotesi in cui la Cassazione dovesse intervenire con un principio di diritto a dirci che è tutto sbagliato e quindi abbiamo ragione sin dall'origine, è solvibile la lavoratrice? Perché una valutazione secondo me anche di questo penso debba essere fatta, prima di promuovere un giudizio in Cassazione che ha delle spese anche abbastanza importanti. Giusto per sapere. Grazie.

ROMEO NADIA – Presidente del Consiglio:
C'era anche la Consigliera Bagatin, prego.

BAGATIN BENEDETTA – Consigliere Partito Democratico con Edoardo Gaffeo Sindaco:

Non faccio valutazioni di tipo legale perché non é una mia competenza, non sono Avvocato, però faccio un altro tipo di considerazione. Diciamo che aver prolungato il contratto oltre i tre anni comunque mette il Comune di Rovigo, anche dal punto di vista di responsabilità come datore di lavoro, non in una bella posizione. Quindi io mi domando anche l'opportunità relativa al senso pubblico di ricorrere in Cassazione nei confronti di una lavoratrice che alla fine ha fatto valere i suoi diritti, perché dopo 36 mesi il lavoratore o viene assunto a tempo indeterminato, o lo si lascia a casa.
Lo so, ho capito la situazione particolare, l'educatrice, il congedo e tutto quello che... anzi viene assunta a tempo indeterminato dopo da tre anni, nemmeno si lascia a casa, anche meno. Io mi domando anche l'opportunità pubblica e etica di fare ricorso in Cassazione nei confronti di un'educatrice, di un'ex educatrice in questo caso, di un asilo nido comunale? Cioè che razza di tutela dell'interesse pubblico c'è qui, al di là del tecnicismi legali, sui quali io non mi permetto di entrare? Questa magari è una considerazione che il reparto risorse umane con la Dirigente, con l'Avvocato che fa consulenza, immagino sia una consulenza esterna, nella quale io non entro nel merito che sicuramente è un parere edotto, però farei anche questo tipo di considerazione, cioè noi ricorriamo come Ente Pubblico nei confronti di un'educatrice di un asilo nido comunale? Ma che razza di battaglie civiche sono? Boh. Io una domanda me la farei su questo.

ROMEO NADIA – Presidente del Consiglio:
Ringrazio la Consigliera Bagatin. Qualcun altro che vuole intervenire? Prego Consigliere Saccardin.

SACCARDIN FEDERICO – Consigliere Forum dei Cittadini – Coalizione Civica per Rovigo con Edoardo Gaffeo:
Mi ha molto colpito l'intervento della Consigliera Bagatin. Ricordo però che noi questa sera non stiamo discutendo se dobbiamo ricorrere o meno in Cassazione. Credo però che le considerazioni che sono state esposte possano essere oggetto di una valutazione di merito da parte della Giunta prima di adire al ricorso.
Questa sera noi dobbiamo invece risolvere un altro problema, dobbiamo consentire la sanatoria nella seconda sentenza, pagando le mensilità che ancora la lavoratrice sta attendendo. Quindi io direi che per quanto riguarda il merito di questa delibera, possiamo benissimo approvare il fatto che il debito fuori bilancio venga regolarizzato, e chiedere al Sindaco, alla Giunta, a meno ché non ci siano vincoli di carattere di rapporto con la responsabilità della Corte dei Conti, che potrebbe dire "Mah, tu avevi la possibilità di intervenire per evitare una spesa". Se non ci sono questi aspetti, direi che è opportuno che noi valutiamo gli aspetti sociali: in effetti non si presenta molto bene il fatto che un Comune ricorra contro una lavoratrice, che peraltro ha vantato il diritto di essere assunta a tempo indeterminato, dopo che le norme hanno consentito questa trasformazione.
E vero anche che questa norma è venuta dopo l'avvio del contratto. Tuttavia io suggerirei di fare una valutazione prima di adire al ricorso in Cassazione.

ROMEO NADIA – Presidente del Consiglio:
Nessun altro che chiede di intervenire sull'argomento? E' vero che noi oggi stiamo parlando del riconoscimento del debito fuori bilancio, però è anche vero che siamo in un Consiglio Comunale ed è anche un'opportunità per poter discutere di situazioni come queste, un po' perché ci sia attenzione, un po' perché non si ripetano, e quindi credo che il dibattito sia sempre positivo, perché diamo anche un indirizzo a come la pensiamo su questi argomenti.
Se non c'è nessun altro comunque che vuole prendere la parola, io chiuderei il dibattito. Dichiarazione di voto? Consigliere Salvaggio, prego.

SALVAGGIO GIOVANNI – Consigliere Partito Democratico con Edoardo Gaffeo Sindaco:

Voterò favorevolmente, posso anche dire a nome del gruppo, del debito fuori bilancio, perché c'è una sentenza, c'è un articolo specifico del TUEL che regola i debiti fuori bilancio, e le sentenze è specificatamente previsto nella normativa. Lì ci fermiamo.

ROMEO NADIA – Presidente del Consiglio:
Qualcun altro vuole fare dichiarazione di voto? No. Allora mettiamo ai voti. Prego Segretario.

Il Segretario Generale procede con l'appello nominale per la votazione.

ARETUSINI MICHELE – Consigliere Lega Salvini Liga Veneta:
Astenuto.

AZZALIN GRAZIANO – Consigliere Partito Democratico con Edoardo Gaffeo Sindaco:
Favorevole.

BAGATIN BENEDETTA – Consigliere Partito Democratico con Edoardo Gaffeo Sindaco:
Favorevole.

BALZAN MARGHERITA– Consigliere Partito Democratico con Edoardo Gaffeo Sindaco:
Favorevole.

BERTACIN RICCARDO – Consigliere Partito Democratico con Edoardo Gaffeo Sindaco:
Favorevole.

BIASIN ELENA – Consigliere Lista Civica con Edoardo Gaffeo perché cresca felice:
Favorevole.

BONVENTO MARCO – Consigliere Lista Civica Menon Sindaco:
Astenuto.

BORSETTO OTTAVIO – Consigliere Forum dei Cittadini – Coalizione Civica per Rovigo con Edoardo Gaffeo:
Favorevole.

CHENDI NELLO – Consigliere Partito Democratico con Edoardo Gaffeo Sindaco:
Favorevole.

GAFFEO EDOARDO – Sindaco:
Favorevole.

GAMBARDELLA MONICA – Consigliere Lista Monica Gambardella Sindaco:
Astenuta.

GIANNESE ROBERTO – Consigliere Lista Civica con Edoardo Gaffeo perché cresca felice:
Favorevole.

MAGON SABRINA – Consigliere Lega Salvini Liga Veneta:
Astenuta.

MANIEZZO MATTIA – Consigliere Gruppo Misto:
Astenuto.

MASIN MATTEO – Consigliere Forum dei Cittadini – Coalizione Civica per Rovigo con Edoardo Gaffeo:
Favorevole.

MENON TIZIANO – Consigliere Lista Civica Menon Sindaco:
Astenuto.

MILAN MATTIA – Consigliere Lista Civica Menon Sindaco:
Astenuto.

MONTAGNOLO ANGELO – Consigliere Partito Democratico con Edoardo Gaffeo Sindaco:
Favorevole.

MORETTO MATTIA – Lista Giorgia Meloni Fratelli d'Italia sovranisti conservatori:
Astenuto.

OSTI GIORGIO – Consigliere Lista Civica con Edoardo Gaffeo perché cresca felice:
Favorevole.

RIZZATO LORENZO – Consigliere Lega Salvini Liga Veneta:
Astenuto.

ROMAGNOLO ALESSANDRO – Consigliere Lista Civica con Edoardo Gaffeo perché cresca felice:
Favorevole.

ROMEO NADIA – Consigliere Partito Democratico con Edoardo Gaffeo Sindaco:
Favorevole.

SACCARDIN FEDERICO – Consigliere Forum dei Cittadini – Coalizione Civica per Rovigo con Edoardo Gaffeo:
Favorevole.

SALVAGGIO GIOVANNI – Consigliere Partito Democratico con Edoardo Gaffeo Sindaco:
Favorevole.

SCARAMUZZA GIANMARIO – Consigliere Forum dei Cittadini – Coalizione Civica per Rovigo con Edoardo Gaffeo:
Favorevole.

SETTE DAMIANO – Consigliere Lista Civica Menon Sindaco:
Astenuto.

TRANIELLO ELISABETTA – Consigliere Lista Civica con Edoardo Gaffeo perché cresca felice:
Favorevole.

ROMEO NADIA – Presidente del Consiglio:
La votazione della delibera passa con 18 voti favorevoli e 10 astensioni. Votiamo adesso l'immediata eseguibilità.

Il Segretario Generale procede con l'appello nominale per la votazione.

ARETUSINI MICHELE – Consigliere Lega Salvini Liga Veneta:
Favorevole.

AZZALIN GRAZIANO – Consigliere Partito Democratico con Edoardo Gaffeo Sindaco:
Favorevole.

BAGATIN BENEDETTA – Consigliere Partito Democratico con Edoardo Gaffeo Sindaco:
Favorevole.

BALZAN MARGHERITA– Consigliere Partito Democratico con Edoardo Gaffeo Sindaco:
Favorevole.

BERTACIN RICCARDO – Consigliere Partito Democratico con Edoardo Gaffeo Sindaco:
Favorevole.

BIASIN ELENA – Consigliere Lista Civica con Edoardo Gaffeo perché cresca felice:
Favorevole.

BONVENTO MARCO – Consigliere Lista Civica Menon Sindaco:
Favorevole.

BORSETTO OTTAVIO – Consigliere Forum dei Cittadini – Coalizione Civica per Rovigo con Edoardo Gaffeo:
Favorevole.

CHENDI NELLO – Consigliere Partito Democratico con Edoardo Gaffeo Sindaco:
Favorevole.

GAFFEO EDOARDO – Sindaco:
Favorevole.

GAMBARDELLA MONICA – Consigliere Lista Monica Gambardella Sindaco:
Favorevole.

GIANNESE ROBERTO – Consigliere Lista Civica con Edoardo Gaffeo perché cresca felice:
Favorevole.

MAGON SABRINA – Consigliere Lega Salvini Liga Veneta:
Favorevole.

MANIEZZO MATTIA – Consigliere Gruppo Misto:
Favorevole.

MASIN MATTEO – Consigliere Forum dei Cittadini – Coalizione Civica per Rovigo con Edoardo Gaffeo:
Favorevole.

MENON TIZIANO – Consigliere Lista Civica Menon Sindaco:
Favorevole.

MILAN MATTIA – Consigliere Lista Civica Menon Sindaco:
Favorevole.

MONTAGNOLO ANGELO – Consigliere Partito Democratico con Edoardo Gaffeo Sindaco:
Favorevole.

MORETTO MATTIA – Lista Giorgia Meloni Fratelli d'Italia sovranisti conservatori:
Favorevole.

OSTI GIORGIO – Consigliere Lista Civica con Edoardo Gaffeo perché cresca felice:
Favorevole.

RIZZATO LORENZO – Consigliere Lega Salvini Liga Veneta:
Favorevole.

ROMAGNOLO ALESSANDRO – Consigliere Lista Civica con Edoardo Gaffeo perché cresca felice:
Favorevole.

ROMEO NADIA – Consigliere Partito Democratico con Edoardo Gaffeo Sindaco:
Favorevole.

SACCARDIN FEDERICO – Consigliere Forum dei Cittadini – Coalizione Civica per Rovigo con Edoardo Gaffeo:
Favorevole.

SALVAGGIO GIOVANNI – Consigliere Partito Democratico con Edoardo Gaffeo Sindaco:
Favorevole.

SCARAMUZZA GIANMARIO – Consigliere Forum dei Cittadini – Coalizione Civica per Rovigo con Edoardo Gaffeo:
Favorevole.

SETTE DAMIANO – Consigliere Lista Civica Menon Sindaco:
Favorevole.

TRANIELLO ELISABETTA – Consigliere Lista Civica con Edoardo Gaffeo perché cresca felice:
Favorevole.

ROMEO NADIA – Presidente del Consiglio:
L'immediata eseguibilità è approvata con 28 voti a favore.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE	IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Alessandro Ballarin	Nadia Romeo
Documento sottoscritto con firma digitale	*Documento sottoscritto con firma digitale*